



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 152/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29862 del Registro di Segreteria, proposto da

V. A. , nato a Omissis il Omissis, c.f. Omissis residente in Omissis Omissis rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli Avv.ti Andrea Bava e Emanuela De Leo, elettivamente domiciliato in Arcore (MI), Via Roma, n. 20, presso lo studio dell'Avv. De Leo

ricorrente

nei confronti

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e Mirella Mogavero per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: dichiarare la dipendenza da causa di servizio delle patologie “Omissis”, “Omissis”, “Omissis”; riconoscere il diritto a pensione privilegiata per cumulo con precedenti patologie, a decorrere dal Omissis; con vittoria di spese.

Per l’INPS; respingere il ricorso; con vittoria di spese.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato V. A. ha esposto:

- di aver prestato a lungo servizio nell’Arma dei Carabinieri, restando gravemente ferito in due circostanze;
- in una prima occasione, in data Omissis il Sig. V. prendeva servizio nella vigilanza armata esterna della Casa Circondariale di Omissis, orario Omissis , in qualità di terzo uomo addetto al F.A.L. (Fucile automatico leggero).
- durante il percorso il veicolo F. C. con a bordo la pattuglia di sorveglianza usciva di strada, andando a collidere contro un pilastro, rimanendo praticamente distrutto.
- nell’impatto il Sig. V. si vedeva dapprima diagnosticare Omissis ma in seguito accertamenti clinici più approfonditi portavano a evidenziare “Omissis”.
- tali infermità, poi classificate a fini di Equo Indennizzo e Pensione di Privilegio alla 6^a categoria, portarono a limitare l’attitudine al servizio incondizionato del ricorrente, idoneo solo a servizi non comportanti prolungata stazione eretta;
- successivamente, il Omissis, il Sig. V., alle ore Omissis si trovava nella propria abitazione in Omissis.
- casualmente, mentre si trovava affacciato alla finestra, notava una autovettura con due persone a bordo procedere a fari spenti, ed introdursi nel cortile interno di una villa posta nei pressi.
- stante il fare sospetto dei due occupanti del veicolo, riteneva di chiamare immediatamente la Centrale Operativa; sopraggiungeva dopo pochi minuti una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile composta dagli Appuntati Scelti M. V. e V. F..
- il Sig. V. frattanto aveva notato i due occupanti del veicolo dileguarsi nella notte sempre in atteggiamento sospetto; giunti i Colleghi, il Sig. V. pur trovandosi fuori servizio. assumeva il comando delle operazioni.
- il Brig. V. decideva con i colleghi di porre in essere un servizio di osservazione che consentiva, dopo circa 10/15 minuti, di intercettare e

fermare i due soggetti (nonché un terzo che si era loro aggiunto), mentre si apprestavano a risalire sull'autovettura.

- uno dei tre, tuttavia, allo scopo di sottrarsi al controllo, aggrediva, colpendolo con calci e pugni, il Sig. V. . Questi, sebbene colpito al volto, riusciva a bloccare l'individuo rovinando con quest'ultimo al suolo, e consentendo agli altri due militari di ammanettarlo e trarlo in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale.
- la reazione violenta del soggetto consentiva ai due complici di dileguarsi a bordo di un altro veicolo non identificato.
- il Brig. V. e l'App. Sc. M. venivano trasportati, a mezzo del personale del 118, presso l'Ospedale Civile di Omissis, per le cure del caso.
- l'arrestato, cittadino extracomunitario, veniva affidato alla custodia degli agenti della Polizia di Stato, che lo scortavano al Pronto Soccorso, lamentando anch'esso lesioni.
- giunto al nosocomio, dove si trovava il Sig. V., tentava ancora di fuggire venendo però bloccato dagli stessi poliziotti dopo qualche minuto di inseguimento a piedi per le vie limitrofe, durante il quale esplodevano colpi in aria con la pistola d'ordinanza; il V. , che si trovava in sala medica sottoposto alle cure del caso, subiva anche per questa ragione grave choc, udendo i colpi di pistola esplosi in zona in cui poteva essere anche sua moglie, che lo aveva accompagnato, e temendo dunque per alcuni attimi per la sua vita.
- le lesioni provocate dalla colluttazione con il giovane pregiudicato si rivelavano particolarmente serie, come da diagnosi "Omissis Omissis"; a tali lesioni si associava un forte innalzamento pressorio legato al trauma subito, nonché di lì a breve una sindrome da stress post traumatico, patologie che dopo lunga convalescenza provocavano il congedo, in data Omissis, per inidoneità al servizio militare in modo assoluto .
- V. presentava domanda di pensione privilegiata, con riferimento ad una serie di patologie;
- al termine dell'iter amministrativo, con determina della sede provinciale Inps di Omissis Omissis, era concessa la pensione privilegiata di sesta categoria per la sola patologia "Omissis", facendosi riferimento espressamente ai pareri positivi di cui al processo verbale C. M.O. n. Omissis del Omissis e parere del comitato di verifica per le cause di servizio Omissis.

Ciò premesso ha formulato le conclusioni trascritte, chiedendo che le patologie "Omissis", "Omissis", "Omissis" fossero riconosciute dipendenti da causa di servizio, con le conseguenze di legge.

Si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

All'esito dell'udienza di trattazione, il Giudice Unico ha emesso ordinanza con cui ha richiesto all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute in Roma motivato parere in merito alla dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate.

L'U.M.L. ha reso il richiesto parere medico legale in data Omissis.

La causa è stata discussa all'udienza del 18.09.2024.

DIRITTO

Il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass. SS.UU. n. 11353 del 17/06/2004, Cass. n. 15080 del 26/06/2009; Cass. 21825\2014 in tema di riconoscimento dell'equo indennizzo). Né in tale ambito può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica...considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti (Cass. n. 16778 del 17/07/2009).

Tali principi trovano applicazione anche nelle controversie sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di riconoscimento di pensione privilegiata.

Nella specie, al fine di integrare e completare il materiale istruttorio in atti, con ordinanza n. 60 del 2021 è stato richiesto all'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute in Roma (U.M.L.), parere medico legale sul seguente quesito: *“Se, sulla base della documentazione in atti e/o di visita medica, le patologie di cui il Sig. V. è risultato affetto (Omissis Omissis Omissis), potessero essere dipendenti da causa di servizio, con riguardo alla data della visita medica di riferimento. In caso affermativo si chiede di volersi pronunciare sulla categoria di riferimento, considerato anche il cumulo con le patologie pregresse, per le quali risulta già riconosciuta la dipendenza da causa di*

servizio; si valuti altresì la correttezza o meno della classificazione delle patologie pregresse in relazione alle osservazioni formulate dal ricorrente”.

L’U.M.L. in data Omissis ha reso il richiesto parere, concludendo che, per quanto riguarda l’infermità psichiatrica, “Omissis”; per quanto riguarda la seconda infermità, “Omissis”.

Riguardo infine Omissis, “Omissis”.

Il suddetto parere medico-legale, da intendersi qui integralmente richiamato anche nelle parti non trascritte, è motivato, convincente e del tutto condivisibile, e merita piena adesione.

Si ritiene che le osservazioni critiche formulate, in particolare, in memoria 07.08.24 da parte ricorrente (il cui consulente, peraltro, ha ritenuto di nulla eccepire sulla bozza di parere medico legale trasmessa ad entrambe le parti dall’U.M.L.: cfr. pag. 8 del citato parere medico legale) non possano inficiare tali corrette valutazioni.

Si osserva come il parere dell’U.M.L. sia stato reso tenendo in opportuna considerazione il servizio prestato dal sig. V. e gli eventi occorsi, motivatamente escludendosi il nesso causale o concausale con le patologie descritte in ricorso.

La patologia Omissis, peraltro, non è attualmente soggetta a trattamento farmacologico (cfr. certificato ASST di Omissis del Omissis, in atti), e circa la patologia cardiaca, non vi sono ragioni per ritenere che questa non sia stata correttamente valutata, visto che la relazione peritale è stata redatta anche con l’ausilio del dott. S. C. , “esperto esterno specialista Omissis” (cfr. pag. 1 del parere UML).

Le considerazioni di cui sopra portano al rigetto del ricorso.

Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio, trattandosi di controversia di carattere “tecnico” che presenta profili di incertezza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate.

Milano, 18.09.2024

Il Giudice

Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23.09.2024

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)